



EMERGENZA COVID-19

GESTIONE DEGLI INGRESSI IN ITALIA PER COMPROVATE ESIGENZE LAVORATIVE CON PERMANENZA SUPERIORE A 72 ORE

Per la corretta gestione degli ingressi di persone in Italia *per comprovate esigenze lavorative con permanenza superiore a 72 ore* (qui **lavoratori** non inquadrabili come “personale viaggiante appartenente ad imprese aventi sede legale in Italia”, né come “lavoratori transfrontalieri”), sono necessari precisi adempimenti di cui al D.P.C.M. del 26/04/2020, di seguito riportati. Per le permanenze in Italia fino a 72 ore o altri casi specifici si rimanda a quanto altro previsto dal D.P.C.M. del 26/04/2020.

Il **DATORE DI LAVORO** deve:

- SE FORNISCE ALLOGGIO AL LAVORATORE - indicare al lavoratore prima della partenza l'indirizzo completo dell'abitazione o della dimora in Italia dove sarà svolto il periodo di sorveglianza sanitaria e l'isolamento fiduciario.
*NOTA - Nel caso in cui il datore di lavoro fornisca l'alloggio a uno o più lavoratori in ingresso in Italia, è consigliabile che al loro arrivo in Italia i suddetti siano alloggiati in abitazioni o dimore ove non vi sia compresenza con altre persone che abbiano già iniziato o concluso l'isolamento fiduciario. Trascorsi 14 giorni in isolamento fiduciario senza la comparsa di sintomi COVID-19, tali lavoratori potranno entrare in contatto con altre persone, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie vigenti.
L'evitare la convivenza tra persone che siano già in isolamento fiduciario (“nucleo originario”) o che lo abbiano già concluso ed i lavoratori appena arrivati in Italia, permette di evitare possibili contagi ai primi, nonché il prolungamento o la ripetizione del loro periodo di isolamento fiduciario.
Si ricorda che è necessario non modificare mai un “nucleo originario” di persone in isolamento fiduciario per limitare a soli 14 giorni la durata dell'isolamento stesso e garantire l'effettiva efficacia di tale misura di prevenzione alla diffusione dell'epidemia COVID-19.*
- SE ORGANIZZA AL LAVORATORE LA TRASFERTA DAL PUNTO DI SBARCO/ARRIVO IN ITALIA FINO ALL'ABITAZIONE O DIMORA - indicare al lavoratore prima della partenza il mezzo di trasporto privato che verrà utilizzato per raggiungere la suddetta abitazione o dimora;
- SE NON GIÀ POSSEDUTO DAL LAVORATORE - indicare al lavoratore prima della partenza un recapito telefonico (fisso o cellulare) presso cui ricevere le comunicazioni durante l'intero periodo di sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario;
- assicurarsi che il lavoratore sia preventivamente a conoscenza di tutti gli adempimenti obbligatori (di seguito riportati) che dovrà svolgere al suo ingresso in Italia;
- assicurarsi che il lavoratore abbia svolto al suo ingresso in Italia tutti gli adempimenti obbligatori (di seguito riportati);

Il **LAVORATORE** che per **COMPROVATE ESIGENZE LAVORATIVE** si reca in Italia, deve:

- portare con sé in Italia guanti e mascherina;
- conoscere prima della partenza verso l'Italia con mezzo di trasporto di linea o privato:
 - a) **indirizzo completo dell'abitazione o della dimora in Italia** dove sarà svolto il periodo di sorveglianza sanitaria e l'isolamento fiduciario e il mezzo di trasporto privato che verrà utilizzato per raggiungere la stessa;
 - b) **recapito telefonico (fisso o cellulare)** presso cui ricevere le comunicazioni durante l'intero periodo di sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario;

- c) (consigliato) portare con sé in Italia un termometro personale per la rilevazione della propria temperatura corporea a casa;

in caso di ingresso in Italia tramite mezzo di trasporto di linea (aereo, marittimo, lacuale, ferroviario o terrestre)

- consegnare al vettore all'atto dell'imbarco **DICHIARAZIONE resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445 recante l'indicazione in modo chiaro e dettagliato**, tale da consentire le verifiche da parte dei vettori o armatori, di:
 - a) **motivi del viaggio**, nel rispetto di quanto stabilito dall'art.1, comma 1, lettera a), del D.P.C.M. del 26/04/2014;
 - b) **indirizzo completo dell'abitazione o della dimora in Italia** dove sarà svolto il periodo di sorveglianza sanitaria e l'isolamento fiduciario e il mezzo di trasporto privato che verrà utilizzato per raggiungere la stessa;
 - c) **recapito telefonico (fisso o cellulare)** presso cui ricevere le comunicazioni durante l'intero periodo di sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario;
- anche se asintomatico, comunicare immediatamente il proprio ingresso in Italia al Dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria competente per territorio, secondo la modulistica territoriale;
- sottoporsi alla sorveglianza sanitaria e all'isolamento fiduciario per un periodo di 14 giorni presso l'abitazione o la dimora preventivamente indicata all'atto dell'imbarco;
- in caso di insorgenza di sintomi COVID-19, segnalare tale situazione con tempestività all'Autorità sanitaria per il tramite dei numeri telefonici appositamente dedicati;

in caso di ingresso in Italia tramite mezzo di trasporto privato

- anche se asintomatico, comunicare immediatamente il proprio ingresso in Italia al Dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria competente per il luogo in cui si svolgerà il periodo di sorveglianza sanitaria e l'isolamento fiduciario, secondo la modulistica territoriale;
- sottoporsi alla sorveglianza sanitaria e all'isolamento fiduciario per un periodo di 14 giorni presso l'abitazione o la dimora preventivamente indicata nella comunicazione;
- in caso di insorgenza di sintomi COVID-19, segnalare tale situazione con tempestività all'Autorità sanitaria tramite i numeri telefonici appositamente dedicati;

in caso di impossibilità di raggiungere effettivamente mediante mezzo di trasporto privato l'abitazione o la dimora, come indicato in dichiarazione

- avvisare immediatamente l'Autorità sanitaria competente per territorio.
L'Autorità sanitaria informa immediatamente la Protezione Civile Regionale che, in coordinamento con il Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, determina le modalità e il luogo dove svolgere la sorveglianza sanitaria e l'isolamento fiduciario, con spese a carico esclusivo delle persone sottoposte alla predetta misura;

in caso di esigenza di spostamento in altra abitazione o dimora, diversa da quella precedentemente indicata dall'Autorità sanitaria, durante il periodo di sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario di spostamento (NON AMMESSO IN CASO DI INSORGENZA SINTOMI COVID-19)

- trasmettere all'Autorità sanitaria la dichiarazione prevista dal D.P.C.M. del 26/04/2020, integrata con l'indicazione dell'itinerario che si intende effettuare, e garantendo che il trasferimento verso la nuova abitazione o dimora avvenga secondo le modalità previste dal DPCM 26/04/2020 e con mezzo privato

L'Autorità sanitaria, ricevuta la comunicazione, provvede ad inoltrarla immediatamente al Dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria territorialmente competente in relazione al luogo di destinazione per i controlli e le verifiche di competenza;

- avviare il computo di un nuovo periodo di sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario presso altra abitazione o dimora, diversa da quella precedentemente indicata dall'Autorità sanitaria.

Cosa verrà richiesto al lavoratore durante la sorveglianza sanitaria e l'isolamento fiduciario?

L'operatore di sanità pubblica e i servizi di sanità pubblica territorialmente competenti provvedono, sulla base delle comunicazioni di cui al D.P.C.M. del 26/04/2020, alla prescrizione della permanenza domiciliare, secondo le modalità di seguito indicate:

- a) contattano telefonicamente e assumono informazioni, il più possibile dettagliate e documentate, sulle zone di soggiorno e sul percorso del viaggio effettuato nei quattordici giorni precedenti, ai fini di una adeguata valutazione del rischio di esposizione;
- b) avviata la sorveglianza sanitaria e l'isolamento fiduciario, l'operatore di sanità pubblica informa inoltre il medico di medicina generale o il pediatra di libera scelta da cui il soggetto è assistito anche ai fini dell'eventuale certificazione ai fini INPS (circolare INPS HERMES 25 febbraio 2020 0000716 del 25 febbraio 2020);
- c) in caso di necessità di certificazione ai fini INPS per l'assenza dal lavoro, si procede a rilasciare una dichiarazione indirizzata all'INPS, al datore di lavoro e al medico di medicina generale o al pediatra di libera scelta in cui si dichiara che per motivi di sanità pubblica è stato posto in quarantena precauzionale, specificandone la data di inizio e fine;
- d) accertano l'assenza di febbre o altra sintomatologia del soggetto da porre in isolamento, nonché degli altri eventuali conviventi;
- e) informano la persona circa i sintomi, le caratteristiche di contagiosità, le modalità di trasmissione della malattia, le misure da attuare per proteggere gli eventuali conviventi in caso di comparsa di sintomi;
- f) informano la persona circa la necessità di misurare la temperatura corporea due volte al giorno (la mattina e la sera), nonché di mantenere:
 - 1) lo stato di isolamento per quattordici giorni dall'ultima esposizione;
 - 2) il divieto di contatti sociali;
 - 3) il divieto di spostamenti e viaggi;
 - 4) l'obbligo di rimanere raggiungibile per le attività di sorveglianza;
- g) in caso di comparsa di sintomi la persona in sorveglianza deve:
 - 1) avvertire immediatamente il medico di medicina generale o il pediatra di libera scelta e l'operatore di sanità pubblica;
 - 2) indossare la mascherina chirurgica fornita all'avvio della procedura sanitaria e allontanarsi dagli altri conviventi;
 - 3) rimanere nella propria stanza con la porta chiusa garantendo un'adeguata ventilazione naturale, in attesa del trasferimento in ospedale, ove necessario;
- h) l'operatore di sanità pubblica provvede a contattare quotidianamente, per avere notizie sulle condizioni di salute, la persona in sorveglianza. In caso di comparsa di sintomatologia, dopo aver consultato il medico di medicina generale o il pediatra di libera scelta, il medico di sanità pubblica procede secondo quanto previsto dalla circolare n. 5443 del Ministero della salute del 22 febbraio 2020, e successive modificazioni e integrazioni.